



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 07/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1343

Preso d'atto dello schema di Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepresidente della Giunta regionale, Angela Barbanente - sulla scorta della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Dirigente dell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -, riferisce quanto segue:

### PREMESSA

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...".

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS
- le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti dell'autorità competente.

In particolare, il comma 4, art. 1, della l.r. 44/2012 prevede che "[l]a Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa".

Inoltre, all'art. 3 (comma 11), la l.r. 44/2012 individua la necessità di emanare specifici regolamenti di attuazione al fine di disciplinare le "ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS", ivi incluse "la verifica di assoggettabilità semplificata (come definita al comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE [nonché] le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente".

Al successivo comma 12, art. 3 della l.r. 44/2012 sono specificate le condizioni cui è subordinata l'adozione dei regolamenti di attuazione concernenti le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'adozione deve avvenire su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d'intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti;
- sono richieste, in via preventiva, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 6 della l.r. 44/2012 e l'audizione del pubblico interessato;
- è necessario tenere conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
- i piani o programmi da sottoporre ad una particolare disciplina devono essere definiti in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all'estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.

#### CONSIDERATO CHE

Si rilevano molteplici condizioni di esclusione dalla VAS, nonché disposizioni specifiche in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità, introdotte dal legislatore nazionale nel d.lgs. 152/2006 (commi 3, 3-bis, 4 e 12, art. 6; comma 6, art. 12) e in atti normativi in materia di governo del territorio - ultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dal comma 8, art. 5 del d.l. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 106/2011; art. 27 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla l. 214 del 22 dicembre 2011).

Appare necessario garantire il coordinamento con la normativa in materia di governo del territorio - nella quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente -, anche in ragione della natura endoprocedimentale della VAS rispetto ai procedimenti di formazione dei piani e programmi a cui la valutazione si applica (d.lgs. 152/2006, art. 11, comma 5; l. 1150/1942, art. 16).

Inoltre, la l.r. 44/2012 ha introdotto (all'art. 4) una delega della competenza per la VAS a favore dei Comuni, il cui esercizio armonioso da parte degli enti delegati si gioverebbe di un quadro di riferimento univoco in merito alle ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS.

Infine, assume particolare rilievo l'esigenza di emanare atti regolamentari attuativi, nei termini suesposti, relativamente ai piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli - formati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio nella Regione Puglia, e per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente ai sensi della lettera f, comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012 -, attesa la numerosità dei procedimenti di VAS aventi ad oggetto tali piani e programmi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

E CONSIDERATO

Appare opportuno procedere all'adozione di un apposito Regolamento regionale che disciplini le procedure di VAS relative ai piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d'uso dei suoli, con particolare riferimento alla definizione di ulteriori modalità per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, nei

termini stabiliti dalla l.r. 44/2012, agli artt. 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12).

“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi del comma 1, art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio, propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione del presente schema di Regolamento, corredato della Relazione tecnica prevista all'art. 4 del Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2484 del 23/11/2010.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti interessati;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto dello schema di “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 2, art. 44 della l.r. 7/2004;

- di rinviare ad un successivo provvedimento, in esito all'espletamento degli adempimenti previsti dalla l.r. 7/2004 e dalla d.g.r. n. 2484 del 23/11/2010, l'adozione definitiva del regolamento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola